

CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE E TRASFERIMENTI DI RESIDENZA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, con la quale è stato approvato l'Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1988, n. 223, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento di attuazione;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante: "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" e successive modificazioni;

RICORDA

la seguente norma inerente alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente nel comune:

Mutazioni di posizione anagrafica

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela l'iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizione anagrafica a norma del regolamento.

L'assenza temporanea del comune di dimora abituale non produce effetti sul riaccredimento della residenza.

Cambiamenti di abitazione

Ogno che cambiano abitazione nell'ambito del territorio comunale devono fare dichiarazione all'ufficio anagrafe del comune entro venti giorni dall'occupazione del nuovo alloggio.

Trasferimenti di residenza

1) Chiunque si trasferisca in questo comune, per fissarvi la propria residenza, deve fare dichiarazione all'ufficio anagrafe entro venti giorni dalla data nella quale si è trasferito. Sono soggetti a questo obbligo anche i militari di carriera che costituiscono famiglia a sé stante.

2) Chiunque si trasferisca all'estero per emigrazione definitiva, deve fare dichiarazione al competente consolato o all'ufficio anagrafe per la conseguente cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e per la conseguente iscrizione nell'apposita anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

3) Anche gli stranieri, muniti di permesso di soggiorno non scaduto, sono soggetti all'obbligo della dichiarazione sopra indicata.

Cittadini comunitari. Stati membri

Sono stati membri:

Austria, Belgio, Bulgaria, Ceca Repubblica, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea i cittadini Svizzeri e della Repubblica di San Marino nonché i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo - SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

L'ambito applicativo della normativa deve intendersi esteso ai cittadini dei Principati di Monaco, di Andorra e dello Stato della Città del Vaticano (Consorzio Mm. It. del 14 marzo 2003).

I cittadini di Paesi aderenti all'Unione europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi, devono richiedere l'iscrizione anagrafica nel Comune nel quale hanno fissato la dimora abituale.

Per l'iscrizione anagrafica deve sussistere una delle seguenti condizioni:

1. essere lavoratore dipendente o autonomo;
2. essere di fonte economica sufficiente ed essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi;

Questo manifesto, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

3. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per seguire, come attività principale, un corso di studi o di formazione professionale, disporre per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti ad essere in possesso di polizza di assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire in Italia tutti i rischi.

Ha diritto all'iscrizione anagrafica, anche il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato dell'Unione, di cittadino che si trovi in una delle sopra indicate situazioni.

Cittadini extracomunitari. Rinnovo dichiarazione di residenza.

I nuovi casi di soggetti stranieri regolarmente residenti sono iscritti nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivente cui il nato è stato affidato.

I cittadini di paesi non aderenti alla unione europea hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficio di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo non vi è decadenza dall'iscrizione anagrafica.

Ala domanda dovrà essere unito il permesso o la carta di soggiorno.

Il rinnovo rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta, previo invito da parte dell'ufficio a provvedere entro i successivi 30 giorni, la cancellazione per inoperabilità, trascorsi sei mesi, alla scadenza del permesso o della carta di soggiorno. Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno non vi è decadenza dall'iscrizione anagrafica.

Patenti di guida, libretti di circolazione dei veicoli e contrassegni di identificazione per i ciclomotori.

L'art. 115, comma 11, del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 265 e l'art. 252 del d.P.R. 18 dicembre 1992, n. 465, prevedono che l'annotazione del trasferimento di residenza o del cambiamento di abitazione sulle patenti di guida, sui libretti di circolazione di autoveicoli, motocicli o ciclomotori e sui contrassegni di identificazione per i ciclomotori, sarà effettuata dal dipartimento e i traspori terrestri che trasmettono alla nuova residenza dell'interessato un tagliando da apporre sul documento.

A tale scopo, ogni dichiarazione di variazione di cui sopra, dovrà essere accompagnata dagli estratti del documento e, per la patente, dalla dichiarazione che il soggetto ultrasedicenne trasferito non è titolare di patente di guida.

PER INFORMAZIONI gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio anagrafe tutti i giorni non festivi, durante l'orario d'ufficio, facendo presente che l'ufficio stesso non potrà rilasciare certificazioni anagrafiche a coloro che non si siano attenuti alle disposizioni sopra riportate.

Controventori, inoltre, incorrono nelle sanzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Dalla residenza comunale, il **1 GEN. 2011**



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Art. 10 - Responsabilità della dichiarazione anagrafica.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per la persona sulla quale esercita la potestà o la tutela della dichiarazione anagrafica e, nel caso, il Ciascun componente può essere anche responsabile per la dichiarazione di mutazione della posizione dell'altro componente della famiglia.

2. Agli effetti degli obblighi concernenti la consegna della nota responsabile da individuare, nella persona che assume la responsabilità della dichiarazione anagrafica, si applicano le disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento di attuazione.

3. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) ed al d) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 11 - Scadenze particolari.

1. Chiunque avente l'obbligo anagrafico convalida alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento di attuazione, se il fatto non costituisce reato più grave, con la scadenza amministrativa del 25/03 e 1/09/03 Euro.

2. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente e, se non hanno fissato dimora, al sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque compie l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica la scadenza amministrativa del 31/03 e 1/09/03 Euro.

3. Il Comune adempie dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 659.

4. La somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni previste nel presente articolo, sarà in seguito a constatazione, sia per effetto di citazione, ripetuto al comune.

Art. 10 - Responsabilità della dichiarazione anagrafica.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per la persona sulla quale esercita la potestà o la tutela della dichiarazione anagrafica e, nel caso, il Ciascun componente può essere anche responsabile per la dichiarazione di mutazione della posizione dell'altro componente della famiglia.

2. Agli effetti degli obblighi concernenti la consegna della nota responsabile da individuare, nella persona che assume la responsabilità della dichiarazione anagrafica, si applicano le disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento di attuazione.

3. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) ed al d) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 11 - Scadenze particolari.

1. Chiunque avente l'obbligo anagrafico convalida alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento di attuazione, se il fatto non costituisce reato più grave, con la scadenza amministrativa del 25/03 e 1/09/03 Euro.

2. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente e, se non hanno fissato dimora, al sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque compie l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica la scadenza amministrativa del 31/03 e 1/09/03 Euro.

3. Il Comune adempie dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 659.

4. La somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni previste nel presente articolo, sarà in seguito a constatazione, sia per effetto di citazione, ripetuto al comune.

Art. 10 - Responsabilità della dichiarazione anagrafica.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per la persona sulla quale esercita la potestà o la tutela della dichiarazione anagrafica e, nel caso, il Ciascun componente può essere anche responsabile per la dichiarazione di mutazione della posizione dell'altro componente della famiglia.

2. Agli effetti degli obblighi concernenti la consegna della nota responsabile da individuare, nella persona che assume la responsabilità della dichiarazione anagrafica, si applicano le disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento di attuazione.

3. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) ed al d) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 11 - Scadenze particolari.

1. Chiunque avente l'obbligo anagrafico convalida alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento di attuazione, se il fatto non costituisce reato più grave, con la scadenza amministrativa del 25/03 e 1/09/03 Euro.

2. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente e, se non hanno fissato dimora, al sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque compie l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica la scadenza amministrativa del 31/03 e 1/09/03 Euro.

3. Il Comune adempie dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 659.

4. La somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni previste nel presente articolo, sarà in seguito a constatazione, sia per effetto di citazione, ripetuto al comune.

Art. 10 - Responsabilità della dichiarazione anagrafica.

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per la persona sulla quale esercita la potestà o la tutela della dichiarazione anagrafica e, nel caso, il Ciascun componente può essere anche responsabile per la dichiarazione di mutazione della posizione dell'altro componente della famiglia.

2. Agli effetti degli obblighi concernenti la consegna della nota responsabile da individuare, nella persona che assume la responsabilità della dichiarazione anagrafica, si applicano le disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento di attuazione.

3. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) ed al d) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 11 - Scadenze particolari.

1. Chiunque avente l'obbligo anagrafico convalida alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento di attuazione, se il fatto non costituisce reato più grave, con la scadenza amministrativa del 25/03 e 1/09/03 Euro.

2. Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro potestà o tutela nell'anagrafe del comune dove dimorano abitualmente e, se non hanno fissato dimora, al sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque compie l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più comuni, si applica la scadenza amministrativa del 31/03 e 1/09/03 Euro.

3. Il Comune adempie dall'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 659.

4. La somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per le infrazioni previste nel presente articolo, sarà in seguito a constatazione, sia per effetto di citazione, ripetuto al comune.

COMUNE DI OSNAGO



N° 002 REG. PUBBLICAZIONI
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 03/05/2010 AL 31/05/11

IL MEGLIO COMUNALE